



COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 8 del 26-03-2019

**OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019
BILANCIO ARMONIZZATO PER IL TRIENNIO 2019-2020 - 2021. ESAME ED
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
BORELLA ALESSANDRO	Sindaco	Presente
VIETTI MARCO	Consigliere	Assente
PERELLI CIPPO CLAUDIO	Consigliere	Presente
BELFANTI SARA	Consigliere	Presente
ARESI IVANO	Consigliere	Presente
VANETTI ANDREA	Consigliere	Presente
PORTA ADOLFO	Consigliere	Assente
REBECCHI GIANPAOLO	Consigliere	Presente
BURATTI TIZIANO	Consigliere	Assente
AIROLDI PAOLO	Consigliere	Assente
MICOTTI MARIO	Consigliere	Assente

Totale Presenti 6, Assenti 5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Viotti Carla, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BORELLA ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019
BILANCIO ARMONIZZATO PER IL TRIENNIO 2019-2020 - 2021. ESAME ED
APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 162 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, i quali dispongono che i Comuni, le Province e le Comunità Montane deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza dell’esercizio successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 174 del citato D. Lgs 18.08.2000, n.267, s.m.i. che dispone che lo schema del bilancio annuale di previsione, finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione armonizzato a valere per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021, dapprima prorogato al 28/02/2019 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell’Interno in data 25/01/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 46 in data 16/11/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, che prevede:

- ☐ L’adozione del bilancio di previsione finanziari di competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo;
- ☐ L’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- ☐ La tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui:

“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (.....). L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (.....). E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario (.....)”;

RICHIAMATO l’art. 170 del D. Lgs.vo n. 267/2000, s.m.i., integrato con le norme previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs.vo 23/06/2014, n. 118, modificato dal D.Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, che dispone testualmente quanto segue:

1. “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta Comunale presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento

al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

FATTO PRESENTE che la proroga al 31/03/2019 del termine di approvazione del bilancio di previsione armonizzato a valere per il triennio 2019/2020/2021 ha di fatto spostato anche la scadenza di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP, finalizzata all'adeguamento degli aspetti finanziari alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RICHIAMATE:

- ☐ la deliberazione consiliare n. 34 in data 11/10/2018, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019/2020/2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 in data 24/07/2018, esecutiva, ed aggiornato con riferimento alla Sezione Strategica e la Sezione Operativa con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 07/03/2019;
- ☐ la deliberazione consiliare n. 3 in data 26/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP triennio 2019/2020/2021;

RICHIAMATA, altresì, la legge 28/12/2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)” in particolare l'art. 27, comma 8, che ha sostituito il comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, che dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione armonizzato a valere per gli esercizi 2019 – 2020 - 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, n. 12 in data 07.03.2019, redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs.vo n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs.vo n. 126/2014;

PRECISATO a tale proposito che non è stato adottato entro il mese di ottobre 2018, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Decreto Lgs.vo 18.04.2016, n. 50, il programma triennale degli investimenti per il triennio 2019 – 2020– 2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2019 in quanto non è stata prevista per il triennio in questione la realizzazione di interventi di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00;

FATTO PRESENTE che nel programma degli investimenti a valere per l'anno 2019 sono stati previsti interventi per la messa in sicurezza delle strade per l'importo di Euro 40.000,00 da finanziarsi con il trasferimento di contributo di analogo importo da parte dello Stato ai sensi dell'art. 1, commi 107-114, della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha disposto l'assegnazione a favore dei Comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti di finanziamenti per investimenti;

VISTO il D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 in particolare l'art. 76 in materia di contenimento della spesa del personale, s.m.i;

VISTE:

- la legge 30/07/2010, n. 122, di conversione del D.L. 31/05/2010, n. 78 (Manovra correttiva);
- la legge 13/12/2010, n. 220 (Legge di stabilità);

VISTE, inoltre, le seguenti leggi: /

- ☐ n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015);
- ☐ n. 114 del 11/08/2014 di conversione del d.l. n. 90 del 24/06/2014 (Riforma P.A.);
- ☐ n. 148 del 14/09/2011 di conversione del d.l. n. 138 del 13/08/2011;
- ☐ n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);
- ☐ n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017);
- ☐ n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018);
- ☐ n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019);

RICHIAMATI, altresì:

- ☐ il D L. n. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe);
- ☐ il D.L. n. 133 in data 12/09/2014 (c.d. Sblocca Italia);

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 28.02.2019 con la quale è stata deliberata la destinazione delle entrate previste per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada nella percentuale pari al 50% ad interventi di miglioramento della circolazione stradale e potenziamento della segnaletica stradale (art. 208, commi 4,5 e 5 bis del C.d.S) e la destinazione del 100% dei proventi degli artt. 7 e 142 C.d.S. per le finalità di destinazione previste dai medesimi articoli;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 06/06/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 il Piano degli immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione e/o di alienazione che viene confermato per il corrente esercizio non essendoci variazioni da rilevare;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 28/02/2019 con la quale si è provveduto alla ricognizione delle spese oggetto di taglio ai sensi delle legge n. 122 del 30/07/2010 e dell'art. 5 della legge 07/08/2012, n. 135 e dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 28/02/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale con determinazione della dotazione organica e si è dato atto che non esiste personale in esubero;
- la deliberazione consiliare n. 35 in data 30/11/2011 con la quale è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 2012 l'imposta di soggiorno nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, ed approvato il relativo Regolamento applicativo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 20/02/2018, esecutiva, con la quale con decorrenza 2018 è stata maggiorata la misura dell'Imposta di Soggiorno ad Euro 1,00 a persona per ogni pernottamento;

RITENUTO di CONFERMARE per l'anno 2019 l'applicazione della variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura vigente negli anni 2016, 2017 e 2018 e più precisamente in 0,65 punti percentuali (deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/03/2019);

RITENUTO, altresì, di FISSARE per l'anno 2019 l'applicazione delle aliquote IMU nelle seguenti misure:

- ☐ aliquota ordinaria del 8,6 per mille, aliquota ridotta dello 4,00 per mille per l'abitazione principale (categorie catastali non esenti A/1, A/8 e A/9), detrazione per abitazione principale riferita a categorie catastali non esenti Euro 200,00 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 26/03/2019);

RITENUTO, inoltre, di DARE ATTO che per quanto concerne la TASI, la legge di stabilità 2016 ha disposto l'esenzione dell'abitazione principale ad eccezione delle cosiddette "abitazioni di lusso", classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che si reputa opportuno di confermare per l'anno 2019 l'applicazione dell'aliquota della TASI nella misura del 2 per mille e relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali non esenti (A/1, A/8 e A/9) la detrazione di Euro 25,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni residente anagraficamente e dimorante abitualmente con il soggetto residente che utilizza l'immobile a titolo di abitazione principale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26/03/2019);

EVIDENZIATO altresì:

- ☐ con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 in data 13/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento comunale disciplinante l'Imposta Comunale Unica (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI e TASI;
- ☐ con propria deliberazione n. 4 in data 26/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto a approvare il Piano Finanziario e le tariffe della TARI a valere per l'anno 2019;

RILEVATO che non esistono fabbricati e aree fabbricabili da destinare alla residenza o ad altre attività produttive o terziarie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/79 s.m.i., per cui non ricorre il caso di determinazione dei relativi prezzi di cessione come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 8 in data 28/02/2018;

DATO ATTO che:

- ☐ il Comune di Bèe rientra nella fascia demografica da 0 a 1.000 abitanti e, pertanto, ai sensi del comma 18 dell'art. 16 della legge n. 148 del 14/09/2011, di conversione del D.L. n. 138 del 13/08/2011, non potranno essere corrisposti i gettoni di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale né l'indennità di presenza ai componenti la Giunta Comunale. Al Sindaco verrà corrisposta l'indennità di funzione nella misura e con le modalità stabilite dal D.M. n. 119/2000, al netto della decurtazione del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005, n. 266;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate nel bilancio corrente esercizio:

- per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio del precedente esercizio, con le modifiche e gli aggiornamenti conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabili a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui si dispone;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, nonché delle entrate derivanti dai cespiti propri destinati a questa finalità, in conformità alla programmazione della Amministrazione Comunale;
- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia;

- per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono state previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma amministrativo;
- i trasferimenti erariali sono stati previsti in base alle disposizioni di legge ed ai dati forniti dal Ministero;
- gli stanziamenti per le spese del personale sono stati determinati tenendo conto dei disposti di cui all'art. 1, comma 198, della legge 23/12/2005, n. 266 e delle disposizioni di cui alla legge 24/12/2007, n. 244 e successive e contenute nei limiti di spesa del 2008;

FATTO PRESENTE che l'unico servizio a domanda individuale è rappresentato dal servizio di gestione della mensa della Scuola dell'Infanzia, istituita a decorrere dall'A.S. 2013/2014. Il prezzo a pasto a valere per l'anno scolastico 2018/2019 è stato confermato in Euro 5,50 con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 04/10/2018;

FATTO PRESENTE altresì che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 07.03.2019 sono state confermate:

* le tariffe vigenti per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, così come determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 6.6.1994 e n. 7 in data 29.02.2000;

* le tariffe vigenti per l'Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, così come determinate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 in data 14.02.1998 e n. 11 in data 02.03.2002;

DATO ATTO che il conto consuntivo dell'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 17.05.2018 e che dal medesimo l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;

VISTA la relazione del Revisore dei Conti in data 21/03/2019 con la quale viene espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, e Bilancio armonizzato triennio 2019 – 2020 - 2021;

DATO ATTO che il parere del revisore dei conti è stato redatto in conformità all'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 con motivato giudizio di congruità, di coerenza interna, di attendibilità delle previsioni di bilancio, di "coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018";

ACQUISITO agli atti del Comune il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnico/contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Segretario Comunale in merito alla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole di conformità alle legge, ai regolamenti ed allo statuto ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del T.U. n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Bilancio di previsione armonizzato a valere per il triennio 2019 – 2020 - 2021;

VISTO il prospetto di verifica in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 712 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali ai sensi dell'art. 1, comma 711 della medesima legge, allegato al bilancio di previsione;

VISTE le norme di legge in materia;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** il Bilancio di previsione armonizzato a valere per il triennio 2019 – 2020 - 2021, in ogni sua parte così come elaborato nel documento contabile originale, le cui risultanze finali si concretizzano come riportato nei prospetti allegati, dando atto che lo stesso è corredato dai documenti previsti dall'art. 172 del D. Lgs.vo 267/2000, s.m.i. e di quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, e s.m.i.;
- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 711 e 712, della legge n. 208 del 28/12/2015, (legge di stabilità 2016) nella redazione del bilancio sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica e di equilibrio tra entrate finali e spese finali come risulta dal "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica" che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2019-2020-2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 è corredato dal Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2020-2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 in data 24/07/2018 e, successivamente dal Consiglio Comunale con atto n. 34 in data 11/10/2018 e dalla Nota di aggiornamento approvata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 11 in data 07/03/2019, presentata al Consiglio Comunale ed approvata dalla stesso in seduta odierna con atto n. 3;
- 4) **DI ONFERMARE** nella stessa misura dell'anno precedente la tassa di pubblicità e diritti pubbliche affissioni, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
- 5) **DI CONFERMARE per l'anno 2019** l'applicazione della variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura vigente nel 2015 e più precisamente in 0,65 punti percentuali;
- 6) **DI FISSARE per l'anno 2019** l'applicazione delle aliquote IMU nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 8,6 per mille, aliquota ridotta dello 4,00 per mille per l'abitazione principale (categorie catastali non esenti A/1, A/8 e A/9), detrazione per abitazione principale riferita a categorie catastali non esenti Euro 200,00;
- 7) **DI DARE ATTO** che per quanto concerne la TASI, la legge di stabilità 2016 ha disposto l'esenzione dell'abitazione principale ad eccezione delle cosiddette "abitazioni di lusso", classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 8) **DI CONFERMARE**, con il presente atto, l'applicazione dell'aliquota della TASI nella misura del 2 per mille e **STABILIRE** in Euro 25,00, la detrazione per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni residente anagraficamente e dimorante abitualmente con il soggetto residente che utilizza l'immobile a titolo di abitazione principale non esente perché classificato catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 9) **DI CONFERMARE** il Piano degli immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione e/o di alienazione approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 06/06/2012 non essendo intervenute nel frattempo variazioni;
- 10) **DI DARE ATTO** che non esistono fabbricati ed aree fabbricabili da destinare alla residenza o ad altre attività produttive o terziarie per cui non ricorre l'ipotesi di determinazione dei relativi prezzi di cessione così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 8 in data 28/02/2019;
- 11) **DI RENDERE NOTO**, come per altro esplicitamente richiesto dal Ministero, che nel programma degli investimenti a valere per l'anno 2019 sono stati previsti interventi per la messa in sicurezza

delle strade per l'importo di Euro 40.000,00 da finanziarsi con il trasferimento di contributo di analogo importo da parte dello Stato ai sensi dell'art. 1, commi 107-114, della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha disposto l'assegnazione a favore dei Comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti di finanziamenti per investimenti;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Reg. Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Laura Bottacchi

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Reg. Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Laura Bottacchi

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

L'art. 1 comma 37 della legge di bilancio 2018, modificando il comma 26 della legge 208/2015, aveva esteso il blocco all'aumento dei tributi locali anche per l'anno 2018 mentre, per l'anno 2019, tale blocco non è stato prorogato.

Il Comune, per far fronte alle proprie spese, si è trovato nella necessità di disporre l'aumento dell'aliquota IMU di un punto percentuale elevandola dal 7,6 per mille all'8,6 per mille.

Per quanto attiene alle altre voci di entrata, invece, le politiche tributarie e fiscali sono rimaste invariate.

Su fronte delle entrate tributarie, l'attività dell'Ente, sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla loro riscossione.

In questo ambito si colloca la prosecuzione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, con particolare riferimento all'Imposta Municipale Unica nonché all'Imposta Comunale sugli Immobili e alla Tassa Smaltimento Rifiuti Soldi Urbani.

Tale progetto comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati.

IUC

L'art. 1, comma 639 della legge 147/2013 ha introdotto un nuovo tributo denominato IUC. A norma di detto articolato la IUC è così definita, *“essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*.

Il regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI e TASI è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 13/03/2014.

Imu

Il Comune, per far fronte alle proprie spese, si è trovato nella necessità di disporre l'aumento dell'aliquota IMU di un punto percentuale elevandola dal 7,6 per mille all'8,6 per mille.

La previsione di gettito per gli esercizi 2019-2021 è stimata al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune al Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. Nella sua quantificazione si è tenuto altresì conto del presumibile effetto congiunto derivante delle disposizioni della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e del D.L. 210/2015 (Decreto Mille proroghe) in materia di IMU, TASI e Fondo di Solidarietà comunale.

Tasi

La legge istitutiva del tributo stabilisce che l'aliquota massima delle due imposizioni (IMU e TASI) non possa superare, nell'applicazione, l'aliquota massima prevista per l'IMU al 31/12/2013.

Nel rispetto della disposizione di cui sopra l'aliquota TASI è stata confermata nella misura del 2 per mille.

I proventi della TASI sono destinati a finanziare i c.d. servizi indivisibili (pubblica sicurezza, servizi socio-assistenziali, servizi di manutenzione strade, verde, illuminazione, edifici e aree comunali).

Il comma 14 della legge 208/2015 introduce una serie di modifiche alla disciplina del tributo prevedendo, in particolare, l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) con conseguente ristoro per i Comuni a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale.

La previsione di gettito TASI degli esercizi 2019-2021 è stata effettuata tenendo in considerazione le previsioni assestate dell'esercizio 2018 e gli effetti delle disposizioni di cui sopra.

Tari

Le disposizioni attualmente in vigore prevedono che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente tenendo conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard (Art. 1 comma 653 L.147/2013).

Per l'anno 2019 sono state approvate le tariffe per l'applicazione del tributo contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario.

Addizionale Comunale Irpef

In adesione alle disposizioni in materia di competenza finanziaria potenziata l'importo dell'addizionale Comunale all'IRPEF è stato stimato per un ammontare non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento.

Nella quantificazione del gettito è stato applicato un criterio prudenziale che tenga altresì conto dei presumibili effetti derivanti dall'applicazione del nuovo regime forfettario (flat tax).

Imposta di Soggiorno

L'Amministrazione ha confermato l'applicazione del tributo nella misura di 1 euro a persona per ogni pernottamento come già deliberato per l'esercizio 2018.

Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni e Tosap

Con deliberazione G.C. n. 11 in data 15/01/2018 il servizio è stato affidato alla ditta Tre Esse Italia Srl con sede in Supino dietro corresponsione a favore del Comune di un canone annuo onnicomprensivo determinato nella misura di Euro 2.500,00.

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Il comma 921 della legge di bilancio 2019 conferma, per l'anno 2019, gli stessi importi del fondo di solidarietà assegnati nel 2018.

La previsione iscritta in bilancio a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale è stata, pertanto, stimata nella misura assegnata per l'esercizio precedente.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli Investimenti

Sono previsti, negli esercizi 2019-2021, contributi regionali e fondi ritorno frontalieri destinati al finanziamento di specifici interventi inseriti alle corrispondenti voci di spesa.

In particolare, per l'esercizio 2019, il comma 107 della legge di bilancio 2019 assegna ai comuni un contributo finalizzato a favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.

Il contributo assegnato al Comune di Bée, determinato nella misura di Euro 40.000,00, è stato destinato ad interventi di messa in sicurezza della rete stradale.

Altre entrate in Conto Capitale

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire, queste entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per investimento.

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

SPESA CORRENTE

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio;
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso;
- Contratti e convenzioni in essere;
- Spese per utenze e servizi di rete;

Le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base loro andamento storico.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale.

SPESA DI INVESTIMENTO

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche.

In applicazione delle nuove regole contabili tali stanziamenti devono ricomprendere anche le previsioni di spesa relative ad investimenti finanziati in esercizi precedenti ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento.

In base al cronoprogramma dell'anno 2018 le opere e i lavori in corso nell'esercizio avrebbero dovuto concludersi entro il 31/12/2018, tuttavia a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui si procederà ad una ricognizione generale e alla predisposizione di apposita variazione qualora se ne ravvisassero i presupposti.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

È stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2019/2021 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria come modificato dal comma 882 delle Legge di bilancio 2018.

Il comma 882 aveva, infatti, modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

Inoltre, i commi 1015 e 1016 della legge di bilancio 2019 riconoscono agli enti locali che rispettano determinati parametri di virtuosità, la facoltà di ridurre, con successiva variazione di bilancio, lo stanziamento previsto per l'esercizio 2019.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO

Nel Bilancio di previsione 2019/2021 non è stata prevista l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018.

PREVISIONE FLUSSI DI CASSA

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione, sono stati stimati in relazione alle previsioni di entrate e spese che si realizzeranno nell'esercizio.

E' stato verificato che, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Garanzie prestate dall'ente

L'Ente non ha rilasciato garanzie in favore di altri Enti/Organismi.

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

Elenco delle società partecipate

Il Comune di Bée, al 31/12/2018, detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE
Acqua Novara VCO SPA	0,064
Con.Ser. VCO SPA	0,2644
VCO Servizi SPA (in liquidazione)	0,3531
Gal Laghi e Monti srl	0,175

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	256.377,57								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	591.741,73	569.900,00	569.900,00	569.900,00	Titolo 1 - Spese correnti	766.074,24	668.899,00	664.365,00	662.707,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.211,44	16.144,00	16.144,00	16.144,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	177.350,81	117.463,00	114.513,00	114.513,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale		82.200,00	101.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	181.716,21	82.200,00	101.000,00	41.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	361.525,93	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	967.020,19	785.707,00	801.557,00	741.557,00	Totale spese finali.	1.127.600,17	751.099,00	765.365,00	703.707,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	34.608,00	34.608,00	36.192,00	37.850,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	248.468,40	247.300,00	247.300,00	247.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	250.331,98	247.300,00	247.300,00	247.300,00
Totale titoli	1.215.488,59	1.033.007,00	1.048.857,00	988.857,00	Totale titoli	1.412.540,15	1.033.007,00	1.048.857,00	988.857,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.471.866,16	1.033.007,00	1.048.857,00	988.857,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.412.540,15	1.033.007,00	1.048.857,00	988.857,00
Fondo di cassa finale presunto	59.326,01								

* Indicare gli anni di riferimento

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ALESSANDRO BORELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Viotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs 267/2000)

Certifico, io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02-04-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000.

Bée, lì, 02-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Viotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione **divenuta esecutiva in data** 12-04-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Bée, lì 02-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Viotti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bée, lì 02-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carla Viotti

